SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142.

Ordinamento delle autonomie locali.

90G0189

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Camera dei deputati

Pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi della Lista alternativa per l'altro Sudtirolo per gli anni 1983 e 1984 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

90A2299

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 1990, n. 141.

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente «Ferrovie dello Stato».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, l'ente «Ferrovie dello Stato» può disporre l'adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Il programma può essere aggiornato annualmente, tenuto conto dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di personale. Per la realizzazione del programma quinquennale di pensionamenti anticipati non possono essere utilizzati gli stanziamenti del bilancio dell'ente «Ferrovie dello Stato» preordinati al finanziamento di programmi di investimento.

2. Il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita, purché alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale ed abbia compiuto il quarantesimo anno di età, purché con l'aggiunta del beneficio di cui al comma 4 raggiunga, alla data di cessazione dal servizio, almeno diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a pensione;

b) abbia maturato diciannove anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo utile a pensione.

3. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.

4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente inidoneo di cui al comma 2, lettera *a)*, l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali.

5. L'Ente «Ferrovie dello Stato» è tenuto, anche per la quota a carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al Fondo pensioni, limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita, da calcolare, rispettivamente, sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

6. Per l'intera durata di applicazione del programma di cui al comma 1, l'ente «Ferrovie dello Stato» non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, limitatamente al personale dei settori dell'esercizio, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292, e sempre che risultino rispettate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

7. Nei confronti dei dipendenti che vengono collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. È esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto alla applicazione del citato articolo 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.

8. Il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore eccedente è data precedenza ai dipendenti:

a) dichiarati fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneità fisica limitata;

b) al personale più anziano di età.

9. L'ente «Ferrovie dello Stato» è tenuto ad accogliere le domande nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1.

10. I criteri e le modalità di applicazione della presente legge, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande per ciascun anno di

attuazione del programma, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, su proposta dell'ente «Ferrovie dello Stato», da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 1, al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 22 della legge n. 42/1979 (Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), come modificato dall'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292, è così formulato:

«Art. 22. — Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni dal verificarsi dall'evento.

A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni due dal verificarsi dell'evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano prsentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potrà procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

— La legge n. 482/1968 concerne: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

— L'ultimo comma dell'art. 10 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) così recita: «Ai soggetti che fruiscono di prepensionamento anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

— L'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è così formulato:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4480):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 12 gennaio 1990.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 6 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla XI commissione l'8 febbraio 1990; 1°, 15 marzo 1990 e approvato il 21 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2202):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 3 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 8ª commissione l'11 aprile 1990, 16 maggio 1990 e approvato il 23 maggio 1990.

90G0186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Amerini», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Umbria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proprosta del disciplinare di produzione dei vini «Colli Amerini» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1989, n. 145;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Amerini» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1990.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1990, con la denominazione di origine controllata «Colli Amerini» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Colli Amerini».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Colli Amerini» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunziate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un

attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1990
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 131

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Amerini» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della relativa zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli Amerini» è riservata ai seguenti tipi di vini:

Bianco;
Rosso e Rosso Superiore;
Rosato;
Malvasia;
Novello.

Concorrono alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma, le uve provenienti dai seguenti vitigni, presenti nei vigneti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Bianco dei «Colli Amerini»:

Trebbiano toscano dal 70 all'85%;
Grechetto, Verdello, Garganega, Malvasia toscana, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 30% di cui la Malvasia toscana, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione del vino bianco dei «Colli Amerini» anche altre uve bianche provenienti dai vitigni raccomandati per la provincia di Terni fino ad un massimo del 15%.

Rosso, Rosso Superiore, Rosato e Novello dei «Colli Amerini»:

Sangiovese dal 65 all'80%;
Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo, Merlot, Barbera, congiuntamente o disgiuntamente, fino al massimo del 35%, di cui il Merlot, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione dei vini «Colli Amerini» Rosso, Rosso Superiore, Rosato e Novello anche altre uve rosse provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Terni fino ad un massimo del 15%.

Malvasia dei «Colli Amerini»:

Malvasia toscana, minimo 85%. Il rimanente 15% dovrà essere costituito da Trebbiano toscano da solo o congiuntamente ad altri vitigni bianchi raccomandati per la provincia di Terni.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Colli Amerini» comprende in tutto i territori dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina e, in parte, i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini e Terni.

Tale zona è così delimitata:

«Partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia-Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all'interno dell'abitato di Amelia, si segue quest'ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte-Amerina.

Si segue quest'ultima strada in direzione nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole-Castel dell'Aquila e si percorre quest'ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di S. Cristoforo che si discende fino alla confluenza col fosso Grande.

Si risale il fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino alla confluenza del fosso di Vallicciano.

Il confine continua risalendo quest'ultimo fosso in direzione nord-est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che si risale anch'esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta.

Si prende tale strada in direzione est fino all'incrocio con la provinciale Tuderte-Amerina che si percorre attraversando l'abitato di Montecastrilli fino all'incrocio con la strada provinciale di Sette Valli in località Castel Todino.

La delimitazione segue quest'ultima strada provinciale di Sette Valli, in direzione sud-est, fino all'incrocio con la strada statale Tiberina n. 3-*bis*.

Si percorre quest'ultima strada in direzione Sangemini, fino all'incrocio con la ferrovia Centrale-Umbra.

Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all'incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che si discende in direzione sud fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79.

La delimitazione continua seguendo in direzione ovest tale strada statale n. 79 fino all'incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni.

Si segue quest'ultimo confine amministrativo in direzione sud fino al punto di incontro dei confini comunali di Sangemini, Terni e Narni. Si prosegue lungo la linea di confine tra i comuni di Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incontro dei confini comunali di Terni, Narni, Stroncone.

La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni fino a giungere in prossimità del torrente Aia a quota 152.

Si attraversa il torrente Aia e si continua seguendo la strada provinciale dell'Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia.

Si segue la strada statale Flaminia in direzione di Narni e, passando all'interno dell'abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimità dell'abitato di Calvi dell'Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione Montebuono fino ad incrociare il limite di provincia.

La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni in direzione prima ovest poi nord per lunghissimo tratto seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi dell'Umbria, poi di Otricoli e successivamente nell'ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino ad incrociare la linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest'ultima linea, in direzione est, fino all'incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.

La delimitazione continua seguendo in direzione sud detta strada per lungo tratto fino a raggiungere nuovamente l'incrocio con la strada provinciale Amelia-Orte, all'interno dell'abitato di Amelia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerarsi idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedocollinare (compresa tra i 90-450 s.l.m.).

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei vini di cui si richiede il riconoscimento a denominazione di origine controllata non deve essere superiore a ql 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per tutti i tipi di vino.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve superare il 70% per tutti i tipi. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Terni.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Amerini» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50 per il Bianco;

10,50 per il Rosso, il Rosato e Novello;

11,00 per la Malvasia;

11,50 per il Rosso Superiore.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita tuttavia, nella misura massima del 10% in volume e comunque, fino ad un apporto massimo di un grado alcolico effettivo, la correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Amerini» con mosti e vini provenienti esclusivamente dalla zona di produzione, o nel caso di correzione dei mosti, anche con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato di fruttato, molto intenso;

sapore: secco, armonico, vellutato ma pieno, con lieve retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 16 per mille.

Rosso e Rosso Superiore:

colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;

sapore: fresco, spumeggiante e corposo da giovane, diventa armonico, rotondo con leggero sentore di mandorla con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:

11,00% per il Rosso;

12,00% per il Rosso Superiore;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 20 per mille.

Rosato:

colore: rosa salmone più o meno intenso;

odore: intenso di fruttato, molto delicato e persistente;

sapore: delicatamente rotondo, fresco, giovane, ma di corpo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato e persistente;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo ma vivace per fragranza di fermentazione;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Malvasia:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico delicatamente profumato;

sapore: asciutto, di buon corpo, con fondo caratteristico e tendenzialmente vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 l, contenenti i vini «Colli Amerini» di cui al presente disciplinare, in vista della vendita devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, pertanto dovranno essere escluse le confezioni con chiusura con tappo a corona.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Colli Amerini» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Amerini» vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A2521

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 7 giugno 1990.

Proroga alle regioni del termine per il perfezionamento degli atti di concessione dei finanziamenti in materia di strutture turistiche e ricettive.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Considerato che ai sensi del comma 1 di tale articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo approva, con proprio decreto, i progetti per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive di carattere regionale, determinando le somme spettanti a ciascuna regione per i progetti approvati;

Considerato che con decreti del 4 agosto 1989, 14 dicembre 1989, 15 gennaio 1990, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, n. 47 del 26 febbraio 1990 e n. 62 del 15 marzo 1990, sono stati approvati i progetti di carattere regionale e sono stati assegnati alle regioni interessate gli impianti di relativa competenza;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, le regioni sono tenute a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione dei progetti approvati entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei progetti;

Considerato che alcune regioni hanno fatto presente l'impossibilità di procedere agli adempimenti di cui sopra anche a causa dell'avvenuto scioglimento dei consigli regionali in vista delle elezioni amministrative del 6-7 maggio 1990;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle ragioni appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, in presenza di avvenimenti quali lo scioglimento dei consigli regionali;

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già concessi;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556 le regioni provvederanno alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori novanta giorni dalle date scaturenti dai decreti indicati in premessa.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: TOGNOLI

90A2551

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1990.

Interventi dell'Istituto superiore di sanità in materia di controllo delle acque potabili distribuite nel comune di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519 e 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerate le conclusioni cui sono pervenute, nella riunione del 5 giugno 1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Amministrazioni dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per il coordinamento della protezione civile e per le aree urbane nonché la regione Campania ed il comune di Napoli, per verificare lo stato di attuazione delle intese definite in precedenti incontri e concernenti l'emergenza idrica della città di Napoli;

Considerato che, in tale sede, sulla base della richiesta avanzata dal presidente della giunta della regione Campania e dal sindaco del comune di Napoli si è unanimamente convenuto sull'opportunità che l'Istituto superiore di sanità fornisca, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, le informazioni e le consulenze al fine di assicurare i controlli della qualità delle acque potabili distribuite nel comune di Napoli;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta;

Decreta:

L'Istituto superiore di sanità è incaricato, per un coordinamento tecnico, fino al 30 giugno 1991, di fornire nell'ambito dei propri compiti istituzionali, le informazioni e le consulenze al fine di assicurare i controlli della qualità delle acque potabili distribuite nel comune di Napoli.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A2561

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 maggio 1990.

Elevazione a lire 6.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192506 del 19 aprile 1990, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° maggio 1990, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato ed in applicazione dell'art. 7 del citato decreto ministeriale, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 4.000 miliardi a lire 6.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° maggio 1990, emessi con decreto ministeriale del 19 aprile 1990, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 4.000 miliardi a lire 6.000 miliardi.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 1, la Banca d'Italia provvederà a versare entro la data del 31 maggio 1990 presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto in data 19 aprile 1990, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1° maggio 1990 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

A fronte del menzionato versamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 3.

Restano ferme le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 19 aprile 1990, salvo per la parte concernente gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, che vengono elevati da lire 273.990 milioni a lire 410.985 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 184

90A2548

DECRETO 4 maggio 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192506 in data 19 aprile 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° maggio 1990, per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192578 in data 2 maggio 1990, concernente l'aumento dell'importo offerto dei suddetti certificati da lire 4.000 miliardi a lire 6.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei

certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° maggio 1990, di cui al decreto ministeriale del 19 aprile 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio e termineranno il giorno 17 maggio 1990, con possibilità di riparto. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato e alle esigenze del fabbisogno, si riserva comunque la facoltà di aumentare l'emissione fino al cento per cento dell'importo offerto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° maggio 1990 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 205.492.500.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 19 aprile 1990, salvo per il versamento dell'importo e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia entro la data del 31 maggio 1990 con un bonifico di un giorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1990
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 302

90A2549

DECRETO 4 maggio 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 16 maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 16 maggio 1990, al prezzo fisso di lire 97,15%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richiese che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 16 al 26 maggio 1993. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 16 al 26 aprile 1993. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 16 al 26 maggio 1993, muniti delle cedole di scadenza 16 novembre 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 16 maggio e al 16 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 16 novembre 1990 e l'ultima il 16 maggio 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 16 maggio 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 3,85%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,15% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 maggio 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 16 maggio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 16 MAGGIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 16 MAGGIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 16 MAGGIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1990 valutati in L. 124.995.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché agli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1993 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1990
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 303

90A2550

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 maggio 1990.

Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 1920/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il quale al comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1989, con la quale la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti di intervento delle suddette regioni per l'approvvigionamento idrico alternativo, intesi a fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed approvati dalle regioni stesse;

Considerata la necessità di prevedere le modalità per una rapida definizione delle procedure per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati all'attuazione delle opere;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, contenente la disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, contenente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere è a carico del Fondo per la protezione civile;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi, per l'affidamento dei lavori, alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ed, in particolare, all'art. 24, lettera *a)*, di detta norma quale criterio che assicura, ai fini ora detti, le maggiori garanzie, nonché alle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Sentita la regione interessata;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con telex n. SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con il Ministro della sanità con telex n. 100/22.45/3035 dell'11 maggio 1990, con il Ministro del tesoro con telex n. 135636 del 2 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi nella regione Piemonte, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti, è disposta l'attuazione delle opere di cui alla deliberazione 9 ottobre 1989 indicata nelle premesse.

I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire 43 miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento delle predette opere gli enti esecutori sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'impresa iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

Gli enti di cui al comma precedente possono procedere alla prequalifica delle ditte concorrenti e possono, altresì, avvalersi della facoltà di escludere dalla gara le offerte in ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere indicata nel bando o nell'avviso di gara.

Art. 3.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di appalto-concorso il termine massimo per l'affidamento delle opere è elevato a giorni centoventi.

Nel caso in cui l'ente dovesse procedere alla prequalifica di cui all'art. 2, il termine per l'affidamento delle opere sarà aumentato di venti giorni.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, citata nelle premesse.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione Piemonte, alla nomina delle commissioni di collaudo ai sensi dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, per le opere di importo superiore a lire 500 milioni, IVA esclusa.

Per le opere di importo inferiore il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori a norma dell'art. 116 del regolamento n. 350 del 23 maggio 1895.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente esecutore nell'ambito del finanziamento concesso.

Le commissioni di collaudo, nominate in corso d'opera, dovranno inviare, in particolare, al presidente della giunta regionale competente copia dei verbali di ogni visita effettuata, nonché gli atti inerenti il collaudo finale.

I competenti organi della regione Piemonte provvederanno all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui alla presente ordinanza sarà esercitata dal presidente della giunta regionale del Piemonte o da organi dallo stesso delegati.

Il presidente della giunta regionale dovrà riferire con propria relazione trimestrale, e ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità, sullo stato di attuazione delle opere anche in ordine alla risoluzione dello stato di emergenza.

Art. 9.

Nel caso in cui, nell'ambito delle somme assegnate alla regione ai sensi della presente ordinanza, risultino disponibili fondi, a seguito del venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza delle opere indicate nella deliberazione del 9 ottobre 1989 di cui in premessa, ovvero per effetto del minor costo delle opere stesse, tali fondi possono essere utilizzati da parte del presidente della regione per l'esecuzione di nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'art. 8 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, nonché per varianti relative agli interventi ed opere già approvate sempreché il venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza ovvero il minor costo vengano formalmente costatati e dichiarati con decreto del presidente della regione.

Copia del predetto decreto, corredato della relativa documentazione giustificativa, viene immediatamente trasmesso al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

Per l'esecuzione delle nuove opere sopra indicate si applicano le procedure di cui alla presente ordinanza.

Art. 10.

L'onere relativo all'attuazione delle opere di cui all'art. 1, pari a complessive lire 43 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti di cui al citato art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Piemonte per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione, anche a fronte di quota parte delle spese generali, alla consegna dei lavori; sulla base di successive delibere, potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Ai fini della erogazione della anticipazione predetta, la regione Piemonte dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2532

ORDINANZA 30 maggio 1990.

Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 1921/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il quale al comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1989, con la quale la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti di interventi delle suddette regioni per l'approvvigionamento idrico alternativo, intesi a fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed approvati dalle regioni stesse;

Considerata la necessità di prevedere le modalità per una rapida definizione delle procedure per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati all'attuazione delle opere;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, contenente la disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, contenente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere è a carico del Fondo per la protezione civile;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi, per l'affidamento dei lavori, alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ed, in particolare, all'art. 24, lettera *a)*, di detta norma quale criterio che assicura, ai fini ora detti, le maggiori garanzie, nonché alle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Sentita la regione interessata;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con telex n. SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con il Ministro della sanità con telex n. 100/22.45/3035 dell'11 maggio 1990, con il Ministro del tesoro con telex n. 135636 del 2 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi nella regione Lombardia, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti, è disposta l'attuazione delle opere di cui alla deliberazione 9 ottobre 1989 indicata nelle premesse.

I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire 43 miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento delle predette opere gli enti esecutori sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

Gli enti di cui al comma precedente possono procedere alla prequalifica delle ditte concorrenti e possono, altresì, avvalersi della facoltà di escludere dalla gara le offerte in ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere indicata nel bando o nell'avviso di gara.

Art. 3.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di appalto-concorso il termine massimo per l'affidamento delle opere è elevato a giorni centoventi.

Nel caso in cui l'ente dovesse procedere alla prequalifica di cui all'art. 2, il termine per l'affidamento delle opere sarà aumentato di venti giorni.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, citata nelle premesse.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione Lombardia, alla nomina delle commissioni di collaudo ai sensi dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, per le opere di importo superiore a lire 500 milioni, IVA esclusa.

Per le opere di importo inferiore il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori a norma dell'art. 116 del regolamento n. 350 del 23 maggio 1895.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente esecutore nell'ambito del finanziamento concesso.

Le commissioni di collaudo, nominate in corso d'opera, dovranno inviare, in particolare, al presidente della giunta regionale competente copia dei verbali di ogni visita effettuata, nonché gli atti inerenti il collaudo finale.

I competenti organi della regione Lombardia provvederanno all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui alla presente ordinanza sarà esercitata dal presidente della giunta regionale della Lombardia o da organi dallo stesso delegati.

Il presidente della giunta regionale dovrà riferire con propria relazione trimestrale e, ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità, sullo stato di attuazione delle opere anche in ordine alla risoluzione dello stato di emergenza.

Art. 9.

Nel caso in cui, nell'ambito delle somme assegnate alla regione ai sensi della presente ordinanza, risultino disponibili fondi, a seguito del venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza delle opere indicate nella deliberazione del 9 ottobre 1989 di cui in premessa, ovvero per effetto del minor costo delle opere stesse, tali fondi possono essere utilizzati da parte del presidente della regione per l'esecuzione di nuove opere rispondenti alle caratteristiche idetificate dall'art. 8 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, nonché per varianti relative agli interventi ed opere già approvate semprechè il venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza ovvero il minor costo vengano formalmente costatati e dichiarati con decreto del presidente della regione.

Copia del predetto decreto, corredato della relativa documentazione giustificativa, viene immediatamente trasmesso al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

Per l'esecuzione delle nuove opere sopra indicate si applicano le procedure di cui alla presente ordinanza.

Art. 10.

L'onere relativo all'attuazione delle opere di cui all'art. 1, pari a complessive lire 179 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti di cui al citato art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Lombardia per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione, anche a fronte di quota parte delle spese generali, alla consegna dei lavori; sulla base di successive delibere, potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Ai fini della erogazione della anticipazione predetta, la regione Lombardia dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2554

ORDINANZA 30 maggio 1990.

Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Veneto. (Ordinanza n. 1922/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il quale al comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1989, con la quale la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti di intervento delle suddette regioni per l'approvvigionamento idrico alternativo, intesi a fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed approvati dalle regioni stesse;

Considerata la necessità di prevedere le modalità per una rapida definizione delle procedure per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati all'attuazione delle opere;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, contenente la disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, contenente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere è a carico del Fondo per la protezione civile;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi, per l'affidamento dei lavori, alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e, in particolare, all'art. 24, lettera *a)*, di detta norma quale criterio che assicura, ai fini ora detti, le maggiori garanzie, nonché alle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Sentita la regione interessata;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con telex n. SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con il Ministro della sanità con telex n. 100/22.45/3035 dell'11 maggio 1990, con il Ministro del tesoro con telex n. 135636 del 2 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi nella regione Veneto, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti, è disposta l'attuazione delle opere di cui alla deliberazione 9 ottobre 1989 indicata nelle premesse.

I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire 229 miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento delle predette opere gli enti esecutori sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di 20 imprese o associazioni temporanee d'imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

Gli enti di cui al comma precedente possono procedere alla prequalifica delle ditte concorrenti e possono, altresì, avvalersi della facoltà di escludere dalla gara le offerte in ribasso- superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere indicata nel bando o nell'avviso di gara.

Art. 3.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di appalto-concorso il termine massimo per l'affidamento delle opere è elevato a giorni centoventi.

Nel caso in cui l'ente dovesse procedere alla prequalifica di cui all'art. 2, il termine per l'affidamento delle opere sarà aumentato di venti giorni.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, citata nelle premesse.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione Veneto alla nomina delle commissioni di collaudo ai sensi dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, per le opere di importo superiore a lire 500 milioni, I.V.A. esclusa.

Per le opere di importo inferiore il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori a norma dell'art. 116 del regolamento 350 del 23 maggio 1895.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente esecutore nell'ambito del finanziamento concesso.

Le commissioni di collaudo, nominate in corso d'opera, dovranno inviare, in particolare, al presidente della giunta regionale competente copia dei verbali di ogni visita effettuata, nonché gli atti inerenti il collaudo finale.

I competenti organi della regione Veneto provvederanno all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui alla presente ordinanza sarà esercitata dal presidente della giunta regionale del Veneto o da organi dallo stesso delegati.

Il presidente della giunta regionale dovrà riferire con propria relazione trimestrale e, ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità, sullo stato di attuazione delle opere anche in ordine alla risoluzione dello stato di emergenza.

Art. 9.

Nel caso in cui, nell'ambito delle somme assegnate alla regione ai sensi della presente ordinanza, risultino disponibili fondi, a seguito del venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza delle opere indicate nella deliberazione del 9 ottobre 1989 di cui in premessa, ovvero per effetto del minor costo delle opere stesse, tali fondi possono essere utilizzati da parte del presidente della regione per l'esecuzione di nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'art. 8 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, nonché per varianti

relative agli interventi ed opere già approvate sempreché il venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza ovvero il minor costo vengano formalmente costatati e dichiarati con decreto del Presidente della regione.

Copia del predetto decreto, corredato della relativa documentazione giustificativa, viene immediatamente trasmesso al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

Per l'esecuzione delle nuove opere sopra indicate si applicano le procedure di cui alla presente ordinanza.

Art. 10.

L'onere relativo all'attuazione delle opere di cui all'art. 1, pari a complessive lire 229 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti di cui al citato art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Veneto per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione, anche a fronte di quota parte delle spese generali, alla consegna dei lavori; sulla base di successive delibere, potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Ai fini della erogazione della anticipazione predetta, la regione Veneto dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2571

ORDINANZA 30 maggio 1990.

Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 1923/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il quale al comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1989, con la quale la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti di intervento delle suddette regioni per l'approvvigionamento idrico alternativo, intesi a fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed approvati dalle regioni stesse;

Considerata la necessità di prevedere le modalità per una rapida definizione delle procedure per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati all'attuazione delle opere;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, contenente la disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, contenente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere è a carico del fondo per la protezione civile;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi, per l'affidamento dei lavori, alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e, in particolare, all'art. 24, lettera *a)*, di detta norma quale criterio che assicura, ai fini ora detti, le maggiori garanzie, nonché alle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Sentita la regione interessata;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con telex n. SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con il Ministro della sanità con telex n. 100/22.45/3035 dell'11 maggio 1990, con il Ministro del tesoro con telex n. 135636 del 2 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti, è disposta l'attuazione delle opere di cui alla deliberazione 9 ottobre 1989 indicata nelle premesse.

I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire 5 miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento delle predette opere gli enti esecutori sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

Gli enti di cui al comma precedente possono procedere alla prequalifica delle ditte concorrenti e possono, altresì, avvalersi della facoltà di escludere dalla gara le offerte in ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere indicata nel bando o nell'avviso di gara.

Art. 3.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di appalto-concorso il termine massimo per l'affidamento delle opere è elevato a giorni centoventi.

Nel caso in cui l'ente dovesse procedere alla prequalifica di cui all'art. 2, il termine per l'affidamento delle opere sarà aumentato di venti giorni.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, citata nelle premesse.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, alla nomina delle commissioni di collaudo ai sensi dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, per le opere di importo superiore a lire 500 milioni, I.V.A. esclusa.

Per le opere di importo inferiore il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori a norma dell'art. 116 del regolamento 350 del 23 maggio 1895.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente esecutore nell'ambito del finanziamento concesso.

Le commissioni di collaudo, nominate in corso d'opera, dovranno inviare, in particolare, al presidente della giunta regionale competente copia dei verbali di ogni visita effettuata, nonché gli atti inerenti il collaudo finale.

I competenti organi della regione Friuli-Venezia Giulia provvederanno all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui alla presente ordinanza sarà esercitata dal presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia o da organi dallo stesso delegati.

Il presidente della giunta regionale dovrà riferire con propria relazione trimestrale e, ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità, sullo stato di attuazione delle opere anche in ordine alla risoluzione dello stato di emergenza.

Art. 9.

Nel caso in cui, nell'ambito delle somme assegnate alla regione ai sensi della presente ordinanza, risultino disponibili fondi, a seguito del venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza delle opere indicate nella deliberazione del 9 ottobre 1989 di cui in premessa, ovvero per effetto del minor costo delle opere stesse, tali fondi possono essere utilizzati da parte del presidente della regione per l'esecuzione di nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'art. 8 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, nonché per varianti relative agli interventi ed opere già approvate sempreché il venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza ovvero il minor costo vengano formalmente costatati e dichiarati con decreto del presidente della regione.

Copia del predetto decreto, corredato della relativa documentazione giustificativa, viene immediatamente trasmesso al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

Per l'esecuzione delle nuove opere sopra indicate si applicano le procedure di cui alla presente ordinanza.

Art. 10.

L'onere relativo all'attuazione delle opere di cui all'art. 1, pari a complessive lire 5 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti di cui al citato art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione, anche a fronte di quota parte delle spese generali, alla consegna dei lavori; sulla base di successive delibere, potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Ai fini della erogazione della anticipazione predetta, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2552

ORDINANZA 30 maggio 1990.

Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1924/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il quale al comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1989, con la quale la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti di intervento delle suddette regioni per l'approvvigionamento idrico alternativo, intesi a fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed approvati dalle regioni stesse;

Considerata la necessità di prevedere le modalità per una rapida definizione delle procedure per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati all'attuazione delle opere;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, contenente la disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, contenente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere è a carico del fondo per la protezione civile;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi, per l'affidamento dei lavori, alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e, in particolare, all'art. 24, lettera *a)*, di detta norma quale criterio che assicura, ai fini ora detti, le

maggiori garanzie, nonché alle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Sentita la regione interessata;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con telex n. SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con il Ministro della sanità con telex n. 100/22.45/3035 dell'11 maggio 1990, con il Ministro del tesoro con telex n. 135636 del 2 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi nella regione Emilia-Romagna, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti, è disposta l'attuazione delle opere di cui alla deliberazione 9 ottobre 1989 indicata nelle premesse.

I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire 55 miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento delle predette opere gli enti esecutori sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di 20 imprese o associazioni temporanee d'imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

Gli enti di cui al comma precedente possono procedere alla prequalifica delle ditte concorrenti e possono, altresì, avvalersi della facoltà di escludere dalla gara le offerte in ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere indicata nel bando o nell'avviso di gara.

Art. 3.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di appalto-concorso il termine massimo per l'affidamento delle opere è elevato a giorni centoventi.

Nel caso in cui l'ente dovesse procedere alla prequalifica di cui all'art. 2, il termine per l'affidamento delle opere sarà aumentato di venti giorni.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, citata nelle premesse.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, alla nomina delle commissioni di collaudo ai sensi dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, per le opere di importo superiore a lire 500 milioni, I.V.A. esclusa.

Per le opere di importo inferiore il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori a norma dell'art. 116 del regolamento 350 del 23 maggio 1895.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente esecutore nell'ambito del finanziamento concesso.

Le commissioni di collaudo, nominate in corso d'opera, dovranno inviare, in particolare, al presidente della giunta regionale competente copia dei verbali di ogni visita effettuata, nonché gli atti inerenti il collaudo finale.

I competenti organi della regione Emilia-Romagna provvederanno all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui alla presente ordinanza sarà esercitata dal presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna o da organi dallo stesso delegati.

Il presidente della giunta regionale dovrà riferire con propria relazione trimestrale e, ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità, sullo stato di attuazione delle opere anche in ordine alla risoluzione dello stato di emergenza

Art. 9.

Nel caso in cui, nell'ambito delle somme assegnate alla regione ai sensi della presente ordinanza, risultino disponibili fondi, a seguito del venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza delle opere indicate nella deliberazione del 9 ottobre 1989 di cui in premessa, ovvero per effetto del minor costo delle opere stesse, tali fondi possono essere utilizzati da parte del presidente della regione per l'esecuzione di nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'art. 8 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, nonché per varianti relative agli interventi ed opere già approvate sempreché il venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza ovvero il minor costo vengano formalmente costatati e dichiarati con decreto del presidente della regione.

Copia del predetto decreto, corredato della relativa documentazione giustificativa, viene immediatamente trasmesso al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

Per l'esecuzione delle nuove opere sopra indicate si applicano le procedure di cui alla presente ordinanza.

Art. 10.

L'onere relativo all'attuazione delle opere di cui all'art. 1, pari a complessive lire 55 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti di cui al citato art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Emilia-Romagna per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione, anche a fronte di quota parte delle spese generali, alla consegna dei lavori; sulla base di successive delibere, potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Ai fini della erogazione della anticipazione predetta, la regione Emilia-Romagna dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2553

ORDINANZA 30 maggio 1990.

Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Marche. (Ordinanza n. 1925/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il quale al comma 2 prevede che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione degli interventi urgenti, approvati con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1989, con la quale la conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti

di intervento delle suddette regioni per l'approvvigionamento idrico alternativo, intesi a fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diserbanti, predisposti ed approvati dalle regioni stesse;

Considerata la necessità di prevedere le modalità per una rapida definizione delle procedure per l'acquisizione di permessi o autorizzazioni di tutti gli enti statali, regionali, provinciali e comunali interessati all'attuazione delle opere;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, contenente la disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, contenente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere è a carico del Fondo per la protezione civile;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi, per l'affidamento dei lavori, alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e, in particolare, all'art. 24, lettera *a)*, di detta norma quale criterio che assicura, ai fini ora detti, le maggiori garanzie, nonché alle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Sentita la regione interessata;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con telex n. SI/AC/5737 del 27 aprile 1990, con il Ministro della sanità con telex n. 100/22.45/3035 dell'11 maggio 1990, con il Ministro del tesoro con telex n. 135636 del 2 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi nella regione Marche, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti, è disposta l'attuazione delle opere di cui alla deliberazione 9 ottobre 1989 indicata nelle premesse.

I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire 64 miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento delle predette opere gli enti esecutori sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

Gli enti di cui al comma precedente possono procedere alla prequalifica delle ditte concorrenti e possono, altresì, avvalersi della facoltà di escludere dalla gara le offerte in ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere indicata nel bando o nell'avviso di gara.

Art. 3.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di appalto-concorso il termine massimo per l'affidamento delle opere è elevato a giorni centoventi.

Nel caso in cui l'ente dovesse procedere alla prequalifica di cui all'art. 2, il termine per l'affidamento delle opere sarà aumentato di venti giorni.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, citata nelle premesse.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente esecutore di cui all'art. 2 della presente ordinanza provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione Marche, alla nomina delle commissioni di collaudo ai sensi dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, per le opere di importo superiore a lire 500 milioni, I.V.A. esclusa.

Per le opere di importo inferiore il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori a norma dell'art. 116 del regolamento 350 del 23 maggio 1895.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente esecutore nell'ambito del finanziamento concesso.

Le commissioni di collaudo, nominate in corso d'opera, dovranno inviare, in particolare, al presidente della giunta regionale competente copia dei verbali di ogni visita effettuata, nonché gli atti inerenti il collaudo finale.

I competenti organi della regione Marche provvederanno all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui alla presente ordinanza sarà esercitata dal presidente della giunta regionale delle Marche o da organi dallo stesso delegati.

Il presidente della giunta regionale dovrà riferire con propria relazione trimestrale e, ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità, sullo stato di attuazione delle opere anche in ordine alla risoluzione dello stato di emergenza.

Art. 9.

Nel caso in cui, nell'ambito delle somme assegnate alla regione ai sensi della presente ordinanza, risultino disponibili fondi, a seguito del venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza delle opere indicate nella deliberazione del 9 ottobre 1989 di cui in premessa, ovvero per effetto del minor costo delle opere stesse, tali fondi possono essere utilizzati da parte del presidente della regione per l'esecuzione di nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'art. 8 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, nonché per varianti relative agli interventi ed opere già approvate sempreché il venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza ovvero il minor costo vengano formalmente costatati e dichiarati con decreto del presidente della regione.

Copia del predetto decreto, corredato della relativa documentazione giustificativa, viene immediatamente trasmesso al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

Per l'esecuzione delle nuove opere sopra indicate si applicano le procedure di cui alla presente ordinanza.

Art. 10.

L'onere relativo all'attuazione delle opere di cui all'art. 1, pari a complessive lire 64 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti di cui al citato art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Marche per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione, anche a fronte di quota parte delle spese generali, alla consegna dei lavori; sulla base di successive delibere, potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Ai fini della erogazione della anticipazione predetta, la regione Marche dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2572

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 10 maggio 1990.

Disciplinare per l'ammasso pubblico di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano - campagna 1989-90 e successive.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, e successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Visti i regolamenti CEE n. 971/68 del Consiglio del 15 luglio 1968 e n. 1107/68 del 27 luglio 1968 della commissione, che stabiliscono le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare l'organizzazione d'intervento nel mercato dei formaggi citati per l'acquisto delle relative quantità che venissero offerte in vendita all'intervento per la campagna lattiera 1989-90 e successive;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, della legge citata n. 610, per procedere mediante licitazione privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico operativa idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano le condizioni richieste per la loro buona conservazione, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

Che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro per la campagna 1989-90 e successive sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato all'A.I.M.A., mediante licitazione privata a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione dei formaggi in premessa, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, 10 maggio 1990

Il Presidente: MANNINO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano in attuazione delle norme del regolamento CEE n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano prodotti e definiti ai successivi articoli 2 e 3 che vengono offerti in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di manutenzione, di conservazione e di cessione dei formaggi di cui al precedente comma, offerti in vendita all'intervento nel centro o nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché al finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A., e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

Possono formare oggetto di vendita all'intervento i seguenti formaggi, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al successivo art. 3:

1) formaggio grana padano fuori sale di età compresa fra i 30 ed i 60 giorni, fabbricato nel periodo 12 novembre-31 marzo ed offerto all'intervento tra il 1° gennaio ed il 15 maggio di ciascun anno;

2) i formaggi grana padano e parmigiano reggiano vengono fabbricati nel periodo 1° aprile-11 novembre di uno stesso anno e sono offerti all'intervento all'età minima di sei mesi nel periodo 1° ottobre-15 maggio dell'anno successivo.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso centri d'intervento da ubicarsi, per il formaggio grana padano, nelle provincie di Cuneo, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Piacenza, Verona e Vicenza e per il parmigiano reggiano nelle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Mantova.

Art. 3.

I formaggi offerti all'intervento devono:

1) presentare il marchio di origine (per il grana padano fuori sale anche l'indicazione, apposta con apposito bollo ad inchiostro indelebile, del giorno e del mese di fabbricazione) e risultare prodotti dai caseifici associati al consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Padangrana, e al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, purché i caseifici stessi tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano, nonché le quantità espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

a) per il formaggio grana padano fuori sale:
• forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, facce piane, del diametro di 35/45 cm, di peso non inferiore a 26 e non superiore a 43 kg;
• umidità massima: 40 per cento;
• tenore minimo di grasso su sostanza secca: 36 per cento;
• tenore di sale non inferiore all'1,5 e non superiore al 2,2 per cento;
• pasta liscia con occhiatura appena visibile;
• non contenere sostanze estranee al latte, salvo il cloruro di sodio ed il caglio;

b) per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano in partite di età media di sei mesi:
• requisiti stabiliti all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;
• requisiti di formaggi appartenenti alle categorie <scelti>, <0> e <1> secondo gli usi e le consuetudini in vigore. La quantità di prodotto accettata non deve risultare inferiore a 100 forme costituite almeno per l'85% da formaggio <scelto> e per il restante 15% da formaggio di qualità <0> e/o <1>;

3) presentare ad un secondo controllo, da eseguirsi per il grana padano fuori sale entro un termine compreso fra il 31° ed il 60° giorno dopo la consegna; per il grana padano di età media di sei mesi fra il 1° aprile ed il 15 giugno, e per il parmigiano reggiano di età media di sei mesi, tra il 15 settembre ed il 15 novembre, le seguenti caratteristiche:

a) per il formaggio grana padano fuori sale:
• crosta intatta (assenza di crepe sulla crosta);
• pasta liscia con occhiatura appena visibile;
• odore e sapore netti;
• assenza di fermentazioni anormali accompagnate da rigonfiamento;

b) per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano di età media di sei mesi:
• i requisiti della categoria: <scelto>, <0> e/o <1>.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di formaggio all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio, con indicazione:

a) del nome e del cognome del venditore oppure, qualora trattasi di organismo associativo, della denominazione della sede sociale e del legale rappresentante, e relativi indirizzi;

b) della esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui trovasi il quantitativo di formaggio offerto all'intervento;

c) del centro di intervento cui si intende conferire il prodotto; tale centro deve risultare, fra i centri aperti, quello più vicino al predetto magazzino di giacenza del prodotto stesso, qualora tali centri distino oltre 100 km da predetto magazzino di giacenza. È comunque in facoltà dell'assuntore del servizio, a seguito di esaurimento delle capacità ricettive di un centro, di indicare al venditore altro centro di intervento al quale presentare il prodotto.

Ad ogni offerta di vendita vanno allegati:

una dichiarazione del competente consorzio di tutela, attestante, a termini del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1973, la avvenuta regolare effettuazione della vigilanza in loco sul caseificio produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1107/68 e che lo stesso caseificio tiene una regolare contabilità nei sensi indicati da detto decreto ministeriale 31 dicembre 1973 e, se si tratta di grana padano fuori sale, che il caseificio produttore trasforma soltanto il latte della sua normale zona di raccolta;

una dichiarazione dell'offerente che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento CEE n. 1107/68, si impegna a fornire all'A.I.M.A., a richiesta della stessa, informazioni statistiche sui quantitativi di latte trasformati e sui prodotti ottenuti;

un impegno dell'offerente ad accettare qualsiasi modifica adottata dalla CEE per quanto attiene alle modalità dell'intervento, in particolare in merito ad eventuali variazioni dei periodi stabiliti per l'effettuazione del secondo controllo di qualità di cui alla lettera *c)* del precedente art. 3.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, si intende effettuata con riserva degli accertamenti di cui al successivo art. 5, e deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, concordando con il venditore la data della presa in consegna.

Il formaggio, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione dell'assuntore stesso, veicolo non scaricato.

Il prezzo di intervento, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento del conferimento, si applica al formaggio consegnato ad un magazzino situato ad una distanza massima di 100 km rispetto al luogo in cui il formaggio è depositato.

Qualora il magazzino indicato dall'assuntore del servizio sia situato ad una distanza superiore a quella di cui al comma precedente, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto, per il percorso eccedente i suddetti 100 km, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento della consegna del prodotto, per tonnellata di prodotto e per chilometro.

Art. 5.

Agli accertamenti, in sede sia di primo che di secondo controllo, della quantità, caratteristiche e qualità di ciascuna partita offerta provvede, in contraddittorio con il venditore e con un rappresentante dell'assuntore, apposita commissione composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di ubicazione del centro d'intervento, con funzioni di presidente e da due esperti in valutazione del prodotto designati, a richiesta dell'assuntore dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Del compimento delle operazioni d'individuazioni della partita, di pesatura e numerazione delle forme, di accertamento dei requisiti qualitativi si redige, in cinque copie, apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione e dai rappresentanti del venditore e dell'assuntore.

I verbali devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Soltanto il formaggio grana padano fuori sale offerto all'intervento è considerato in deposito provvisorio presso il magazzino ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio, i requisiti del prodotto di cui al precedente art. 3, n. 2, lettera *a)*, secondo, terzo e quarto (•).

Le analisi di cui al comma precedente sono affidate ad istituti e laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A.

L'assuntore del servizio deve provvedere preventivamente se possibile, ma comunque entro due giorni dalla consegna del formaggio, chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni che, presente il conferente o suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di campionamento e di analisi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a carico del conferente.

Art. 6.

Il pagamento, al venditore, del prezzo di acquisto del formaggio grana padano e del parmigiano reggiano in partite di età minima di sei mesi e effettuato dall'assuntore, mediante corresponsione, all'atto del primo accertamento, di un acconto pari all'88% del prezzo stesso, calcolato sul peso inizialmente rilevato.

Il saldo del prezzo e corrisposto, o conguagliato, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato. Per il calcolo di tale saldo, il prezzo di acquisto è applicato sul peso risultante dai verbali di primo accertamento per le forme che, all'atto dell'accertamento definitivo, risultino rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche richiesti per le quali l'acquisto stesso si intende pertanto perfezionato. Le forme non riconosciute idonee per l'acquisto sono restituite al venditore al peso originario, calcolato attribuendo ad esse il peso medio, per forma, dell'intera partita all'atto del primo controllo.

Le spese di entrata e di conservazione per le forme che vengono restituite al venditore sono regolate direttamente fra il venditore stesso e l'assuntore del servizio sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Per i pagamenti, sia degli acconti che dei saldi, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati:

- l'assuntore;
- il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna;
- la data della consegna;
- l'intestatario venditore;
- la quantità di prodotto espressa in numero di forme ed in tonnellate, accettata in via provvisoria ed in via definitiva;
- il riferimento ai verbali della commissione di controllo da cui risulta l'idoneità all'acquisto del prodotto;
- il prezzo unitario d'acquisto;
- il controvalore provvisorio o definitivo della merce;
- l'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto o di saldo e la relativa I.V.A.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento o dall'A.I.M.A.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Per gli acquisti di formaggio grana padano fuori sale l'assuntore provvede all'emissione di un'unica bolletta di acquisto, successivamente all'esito positivo delle analisi chimiche e della scelta definitiva del prodotto. In tal caso, peraltro, al momento iniziale della consegna, l'assuntore rilascia al conferente una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare le stesse indicazioni distintive del conferente e della partita prescritte per la bolletta di acquisto nonché gli estremi della richiesta di campionamento o del verbale di campionamento di cui al precedente art. 5.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conforme ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 7.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 8.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura e per la stagionatura stessa, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di formaggio danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

È esclusa la responsabilità dall'assuntore per calo naturale e per correzioni.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione. ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere constantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

La vendita del formaggio acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo di intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato.

L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 10.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa I.V.A. del prodotto acquistato, riferito al peso effettivo del prodotto stesso a mezzo vaglia del Tesoro.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo e dietro esibizione e consegna del citato vaglia del Tesoro.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e tonnellate.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso o dall'A.I.M.A. dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare, oltre agli estremi e i dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata, dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in numero di forme e tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del vaglia del Tesoro consegnato da parte dell'acquirente.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese, secondo il modello di inventario predisposto dall'A.I.M.A.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'I.V.A. per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzioni e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 14.

Fino alla conslusione delle vendite di tutto il formaggio acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del formaggio effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 16.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità delle norme dei regolamenti comunitari vigenti e di quelli successivi al presente disciplinare e dal contratto di assuntoria.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 13, salvo ogni obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

90A2509

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 12 maggio 1987;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 20 novembre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 385 viene inserita la scuola di specializzazione in patologia clinica con il conseguente spostamento della numerazione seguente:

Art. 386. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonché, per gli indirizzi di patologia clinica, indirizzo generale e didattico ed immunoematologico, le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 389, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo, indirizzo immunoematologico, indirizzo tecnico.

Art. 387. — La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo di patologia clinica, indirizzo generale e direttivo e indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Art. 388. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali e farmacia. Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture l'istituto di patologia generale.

Art. 389. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 390. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 391. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica e microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 392. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica . . . . ore 40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I. . . . . » 40
metodologia biochimica. . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica . . . . » 40
biochimica sistematica umana . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I. . . . . » 80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi . . . . ore 30
radioprotezione . . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II . . . . » 30
metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologica (ore 60):

patologia generale II . . . . ore 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I . . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I . . . . » 25
biochimica patologica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II. . . . . » 30
biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica II . . . . » 50

Patologia generale e fitopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina. . . . . » 30
fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture	ore 25
citopatologia e citogenetica II	» 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale	» 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I	» 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III	» 30
enzimologia	» 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica	» 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II	» 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II	» 30
immunoematologia II	» 20
immunopatologia II	» 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo	» 25
patologia genetica	» 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II	ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV	» 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia	» 50
patologia cellulare e tessutale	» 50
patologia clinica speciale	» 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia dei prelievi	ore 50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	ore 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia	» 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale	» 50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia	» 60
immunoematologia	» 50
immunogenetica	» 50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue	» 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia	ore 60
immunopatologia	» 40
immunogenetica	» 40

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I	» 140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120):

fisiopatologia del sangue	» 80
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale	» 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunologica II	ore 120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale	» 120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati	» 120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata . ore 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I . . . . » 35
tecniche chimiche e biochimiche applicate . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata . . . . » 40
tecnica e diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale . . . . » 35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale . . . . » 25
tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . » 35

Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . ore 35
tecniche enzimatiche . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30
tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 393. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

biochimica, biochimica clinica, biochimica patologica;

microbiologia, virologia, parassitologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annui e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 21 dicembre 1989

Il rettore: VELLANI

90A2533

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 109

Corso dei cambi del 6 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1240 —	1240 —	—	1240 —	1240 —	1240 —	1239,890	1240 —	1240 —	1240 —
E.C.U.	1513,200	1513,200	—	1513,200	1513,200	1513,200	1513,100	1513,200	1513,200	1513,20
Marco tedesco	735,600	735,600	—	735,600	735,600	735,600	735,560	735,600	735,600	735,60
Franco francese	218,150	218,150	—	218,150	218,150	218,150	218,150	218,150	218,150	218,15
Lira sterlina	2091,45	2091,45	—	2091,45	2091,45	2091,45	2091,750	2091,45	2091,45	2091,45
Fiorino olandese	653,450	653,450	—	653,450	653,450	653,450	653,500	653,450	653,450	653,45
Franco belga	35,743	35,743	—	35,743	35,743	35,743	35,745	35,743	35,743	35,74
Peseta spagnola	11,901	11,901	—	11,901	11,901	11,901	11,902	11,901	11,901	11,90
Corona danese	192,950	192,950	—	192,950	192,950	192,950	192,980	192,950	192,950	192,95
Lira irlandese	1970,750	1970,750	—	1970,750	1970,750	1970,750	1971 —	1970,750	1970,750	—
Dracma greca	7,524	7,524	—	7,524	7,524	7,524	7,535	7,524	7,524	—
Escudo portoghese	8,364	8,364	—	8,364	8,364	8,364	8,363	8,364	8,364	8,36
Dollaro canadese	1058,300	1058,300	—	1058,300	1058,300	1058,300	1057,750	1058,300	1058,300	1058,30
Yen giapponese	8,126	8,126	—	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,12
svizzero	868,560	868,560	—	868,560	868,560	868,560	868,600	868,560	868,560	868,56
Scellino austriaco	104,538	104,538	—	104,538	104,538	104,538	104,555	104,538	104,538	104,53
Corona norvegese	191,300	191,300	—	191,300	191,300	191,300	191,180	191,300	191,300	191,30
Corona svedese	203,400	203,400	—	203,400	203,400	203,400	203,390	203,400	203,400	203,40
Marco finlandese	313,620	313,620	—	313,620	313,620	313,620	313,530	313,620	313,620	—
Dollaro australiano	957,400	957,400	—	957,400	957,400	957,400	957,300	957,400	957,400	957,40

Media dei titoli del 6 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	101,725
» 10% » » 1977-92	100,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,975
» » » 22- 6-1987/91	94 —
» » » 18- 3-1987/94	79,250
» » » 21- 4-1987/94	78,600
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,500
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,975
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,25
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,575
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,100
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,575
» » » TR 2,5% 1983/93	90,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,825
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,275
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	100,975
» » » »	1- 7-1984/91	100,575
» » » »	1- 8-1984/91	100,250
» » » »	1- 9-1984/91	100,200
» » » »	1-10-1984/91	100,400
» » » »	1-11-1984/91	100,550
» » » »	1-12-1984/91	100,525
» » » »	1- 1-1985/92	100,550
» » » »	1- 2-1985/92	100,275
» » » »	18- 4-1986/92	100,075
» » » »	19- 5-1986/92	100,150
» » » »	20- 7-1987/92	99,475
» » » »	19- 8-1987/92	99,800
» » » »	1-11-1987/92	99,350
» » » »	1-12-1987/92	99,650
» » » »	1- 1-1988/93	99,150
» » » »	1- 2-1988/93	98,800
» » » »	1- 3-1988/93	98,725
» » » »	1- 4-1988/93	98,900
» » » »	1- 5-1988/93	99,750
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	98,925
» » » »	1- 7-1988/93	99,925
» » » »	17- 7-1986/93	98,675
» » » »	1- 8-1988/93	99,500
» » » »	19- 8-1986/93	97,350
» » » »	1- 9-1988/93	99 —
» » » »	18- 9-1986/93	97,150
» » » »	1-10-1988/93	99,275
» » » »	20-10-1986/93	97,475
» » » »	1-11-1988/93	99,575
» » » »	18-11-1986/93	97,825
» » » »	19-12-1986/93	98,325
» » » »	1- 1-1989/94	99,225
» » » »	1- 2-1989/94	98,525
» » » »	1- 3-1989/94	98,525
» » » »	15- 3-1989/94	98,225
» » » »	1- 4-1989/94	98,500
» » » »	1- 9-1989/94	97,825
» » » »	1-11-1988/94	98,275
» » » »	1-10-1987/94	97,500
» » » »	1- 2-1985/95	99,350
» » » »	1- 3-1985/95	96,500
» » » »	1- 4-1985/95	96,275
» » » »	1- 5-1985/95	96,625
» » » »	1- 6-1985/95	97,150
» » » »	1- 7-1985/95	97,725
» » » »	1- 8-1985/95	95,950
» » » »	1- 9-1985/95	95,675
» » » »	1-10-1985/95	96,200
» » » »	1-11-1985/95	96,550
» » » »	1-12-1985/95	97 —
» » » »	1- 1-1986/96	97,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	97,550
» » » »	1- 3-1986/96	97,125
» » » »	1- 4-1986/96	97,150
» » » »	1- 5-1986/96	97,175
» » » »	1- 6-1986/96	98,050
» » » »	1- 7-1986/96	97,325
» » » »	1- 8-1986/96	95,375
» » » »	1- 9-1986/96	95,500
» » » »	1-10-1986/96	94,475
» » » »	1-11-1986/96	94,650
» » » »	1-12-1986/96	95,225
» » » »	1- 1-1987/97	95,650
» » » »	1- 2-1987/97	95,650
» » » »	18- 2-1987/97	95,625
» » » »	1- 3-1987/97	95,400
» » » »	1- 4-1987/97	95,400
» » » »	1- 5-1987/97	95,575
» » » »	1- 6-1987/97	96,375

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1987/97	95,400
» » » »	1- 8-1987/97	95,500
» » » »	1- 9-1987/97	96,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	16- 6-1990	99,800
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,725
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,650
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,575
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,675
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,650
» » »	9,25%	1-10-1990	99,225
» » »	11,50%	1-10-1990 T	99,550
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,700
» » »	9,25%	1-11-1990	99,200
» » »	9,25%	1-12-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,325
» » »	11,50%	1-11-1991	99,025
» » »	11,50%	1-12-1991	99,075
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,200
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,825
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,450
» » »	12,50%	1-10-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,675
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,525
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,750
» » »	12,50%	1-10-1993	98,400
» » »	12,50%	1-11-1993	98,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,600
» » »	12,50%	1-12-1993	98,675
» » »	12,50%	17-11-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,425

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,850
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,475
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,375
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,900
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,050
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,250
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,100
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,025
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,575
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,875
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,975
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,875
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06060

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto 29 marzo 1989 il Ministro dell'interno ha disposto la concessione dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile all'agente scelto della Polstato Francesco Rotella, con la seguente motivazione: «Richiamato da invocazioni di aiuto e dal pianto disperato di una bambina, non esitava ad introdursi attraverso un cornicione, con coraggioso slancio, sprezzo del pericolo e spiccato altruismo, in un appartamento al quarto piano, riuscendo a liberare una donna rimasta imprigionata all'interno di uno stanzino». — 28 gennaio 1988 - Piacenza.

90A2518

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria dell'assistente della Polstato Carmelo Arcuti, il 29 dicembre 1988, in Novoli (Lecce). — Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, affrontava, benché disarmato, due malviventi che, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un negozio, stavano per darsi alla fuga. Fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco, rimaneva ferito mortalmente. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere, spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglia d'argento

Alla memoria dell'agente della Polstato Luigi Fusco, il 30 novembre 1988, in Melito (Napoli). — Con pronta determinazione, tentava di impugnare l'arma in dotazione per fronteggiare due malviventi che gli si erano avvicinati a scopo di rapina. Veniva, però, raggiunto da numerosi colpi di pistola, rimanendo ferito mortalmente. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Assistente della Polstato Giuseppe Zampiglia, il 25 luglio 1988, in Viterbo. — Esponendo coscientemente la propria vita, si calava in fondo ad un pozzo per soccorrere alcuni operai colpiti da esalazioni venefiche. Colto da malore veniva aiutato da un collega e collaborava successivamente a portare in superficie i malcapitati.

Assistente della Polstato Bonaventura Notazio, il 25 luglio 1988, in Viterbo. — Prontamente interveniva in aiuto di un collega che, nel tentativo di soccorrere degli operai rimasti colpiti da esalazioni venefiche in fondo ad un pozzo, era stato colto da malore.

Assistente della Polstato Mario Autieri e agente scelto Emilio Minniti, il 15 settembre 1988, in Brescia. — In occasione di un incidente stradale, si avvicina prontamente ad una autovettura in fiamme, riuscendo, con l'aiuto di un collega, ad estrarre dall'abitacolo una persona gravemente ustionata.

90A2536

Conferimento della personalità giuridica al monastero di S. Paolo fuori le mura, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1990, registro n. 31 Interno, foglio n. 329, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto datato 18 marzo 1988, al monastero di S. Paolo Fuori le Mura, avente sede in Roma.

90A2558

Conferimento della personalità giuridica alla provincia salesiana denominata «Ispettoria salesiana centrale», in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1990, registro n. 31 Interno, foglio n. 331, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile alla provincia salesiana denominata «Ispettoria salesiana centrale», avente sede in Torino, ed approvato l'allegato statuto assentito dalla Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari in data 9 giugno 1989.

90A2556

Conferimento della personalità giuridica alla chiesa di S. Marta al villaggio degli anziani, in Ascoli Piceno, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1990, registro n. 31 Interno, foglio n. 328, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto datato 9 aprile 1988, alla chiesa di S. Marta al Villaggio degli anziani, avente sede in Ascoli Piceno. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'Opera di religione della diocesi di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, con atto pubblico 13 maggio 1988, n. 11.299 di repertorio, a rogito notaio Dante Flaiani, consistente in un fondo rustico — gravato in parte da diritto di superficie — sito in comune di Ascoli Piceno, contrada Valle Cupa, descritto nella perizia giurata 6-12 aprile 1988 del perito agrario Antonio Poli e valutato L. 745.000.000 dell'ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno.

90A2557

Conferimento della personalità giuridica alla «Compagnia missionaria del Sacro Cuore», in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1990, registro n. 31 Interno, foglio n. 330, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile alla «Compagnia missionaria del Sacro Cuore», avente sede in Bologna ed è stato approvato l'allegato statuto datato 12 giugno 1989 con l'aggiunta all'art. 5, dopo le parole «hanno la capacità di acquistare e possedere», delle parole «nell'ambito del diritto canonico». L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalle sig.re Leonia Barbato, Bianca Iacchelli e Giuseppa Martucci e dal «Collegio missionario studentato per le missioni dei sacerdoti del S. Cuore di Gesù», avente sede in Bologna, con atto pubblico 27 giugno 1988, n. 80606/8458 di repertorio, per notaio Gianluigi Rossi, consistenti negli immobili siti in Salerno e Bologna, descritti nella perizia giurata 2/9 giugno 1988 del geom. Andrea Gatto e valutati L. 1.695.000.000 dagli uffici tecnici erariali di Salerno e Bologna.

90A2555

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita — *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 3 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000